



21657/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Presidente -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Separazione giudiziale -
Relazione di un coniuge
con estranei - Causa di
addebitabilità - Condizioni.

Ud. 07/07/2017 CU

Cca 21657

R.G.N. 18907/2016

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18907-2016 proposto da:

GAA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO RASTELLI;

In caso di diffusione del presente provvedimento cedere la generalità e gli altri dati personali, d.lgs. 196/2003 art. 32
 a disposizione
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- *ricorrente* -

contro

CS, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONETTA BOCCABELLA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza n. 1154 del 2014 (depositata il 19 agosto 2014), respingendo l'appello incidentale proposto dal signor **AAG** ed accogliendo quello principale della signora **SC**, ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva addebitato la separazione alla **C** ed escluso il pagamento di un contributo da parte del **G** in favore di costei, ed ha respinto la domanda di addebito della separazione alla moglie, ponendo a carico del marito un contributo di mantenimento di € 800,00 mensili e regolando le spese.

Avverso tale decisione ricorre con tre mezzi il **G**, assumendo l'esistenza di non meglio specificate violazioni o false applicazioni di norme di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, affermando la irrilevanza del tradimento ai fini dell'addebito, la violazione del giusto processo e del contraddittorio, nonché dell'obbligo di allegazione e prova.

*

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente che, tuttavia, non colgono nel segno.

Le doglianze, infatti, sono, in una sua parte, inammissibili perché, sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati generici dispositivi di legge, sollecitano a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione degli apprezzamenti giudiziali sui fatti accertati ai fini della regolazione della separazione giudiziale (SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014) ed, in un'altra parte, esse sono anche manifestamente infondate, perché si pongono in contrasto con il principio di diritto posto da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 2013 [«La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzii in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.»].

Alla reiezione del ricorso, conseguono sia le spese processuali (liquidate come in dispositivo) in favore della controricorrente, sia l'enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio che liquida in complessivi € 3.100,00 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 7 luglio 2017, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese



IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria

19 SET. 2017



IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

